

3 779 22/12/2022

0,00 T3F22L000779000HH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T3F



Lucattelli Eleonora
NOTAIO

Repertorio n. 3795

Raccolta n. 2663

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre
alle ore

In Castiglione del Lago, Piazza Gramsci n. 1, presso la Sala
Consiliare del Comune di Castiglione del Lago.

Avanti a me dottoressa ELEONORA LUCATTELLI, notaio residente
in Passignano sul Trasimeno ed iscritto nel Distretto Notaria-
le di Perugia

E' PRESENTE

MONACELLI GIUSEPPE nato a Gubbio il 4 giugno 1963, residente
a Fossato di Vico (PG) via Ghea n. 3, codice fiscale: MNC
GPP 63H04 E256D.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, agendo in qualità di Governato-
re e come tale legittimato a rappresentare la "FRATERNITA DI
MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO" con sede a Fossato di Vico,
via del Centro Sportivo n. 13 (già via degli Impianti Sporti-
vi n. 1), codice fiscale 92003320543, iscritta al n. 398 nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai
sensi della L.R. 25 maggio 1994 n. 145, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Associazione, mi dichiara che in
questo giorno luogo ed ora è riunita in seconda convoca-
zione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordina-
ria degli associati della predetta Associazione per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica statuto per adeguamento in attuazione del D.lgs
117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che assume la pre-
sidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per volere una-
nime dei presenti, il comparente il quale constata e dà atto
che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei
modi e tempi previsti dallo statuto sociale in prima convoca-
zione in data odierna alle ore 16:40 ed in seconda convoca-
zione in data odierna alle ore 17:40;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- sono presenti in proprio o per delega n. diciannove asso-
ciati su un totale di quarantadue associati, come risulta
dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la
lettera "A" nel quale sono individualmente indicati.

Le deleghe, dopo essere state controllate dal Presidente e
da questi ritenute valide, vengono ritirate e rimarranno con-
servate tra gli atti della Confraternita;

per il Magistrato è presente il Governatore in persona di es-
so comparente e del signor:

Biagini Claudio nato a Livorno il 24 luglio 1955;

Registrato a Perugia
in data 09/11/2020
al numero 21235
serie 1T
per euro Esente

- tutti i confratelli intervenuti sono regolarmente iscritti nel Sodalizio e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, sui quali gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; assemblea i cui quorum godono della semiplicazione di cui all'art. 101 comma 2 D.lgs 117/2017. Preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno, stante la volontà degli associati di esaurire la discussione in unico contesto.

Pertanto, prendendo la parola, il Presidente illustra agli intervenuti gli argomenti posti all'ordine del giorno esponendo all'assemblea la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni) di adeguare lo statuto vigente alla menzionata normativa, come peraltro richiesto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con la circolare del 3 dicembre 2018 e successiva del 6 febbraio 2019.

Il Presidente, tenuto conto di quanto appena enunciato, informa l'assemblea circa la necessità di approvare il nuovo statuto, redatto dai Confratelli nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore e del modello base fornito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Di tale statuto, rimasto depositato presso la sede dell'Ente, ai fini della conoscibilità, che si compone di numero 51 (cinquantuno) articoli, il Presidente da lettura ai presenti.

A questo punto, terminata l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e preso atto che le modifiche proposte sono conformi allo "statuto tipo", dichiara aperta la discussione sulle stesse.

Dopo attenta discussione, messo in votazione l'ordine del giorno l'assemblea, con il voto favorevole espresso verbalmente dell'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) Di approvare integralmente, in ogni suo articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B". La preventiva autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ai sensi dell'art 46 dello statuto è stata resa nella circolare della medesima Confederazione Nazionale in data 6 febbraio 2019, sopra citata.

Le disposizioni dello Statuto approvato che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà

istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione ne vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore

* * *

La parte dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 e ss. del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle vulture conseguenti alla modifica della denominazione il componente dichiara che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili ma dei beni mobili registrati risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" nel quale sono individualmente indicati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e minuti dieci.

Consta di due fogli scritti in maggior parte con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano sopra sei pagine per l'intero e sin qui della presente.

F.to Monacelli Giuseppe

F.to Eleonora Lucatelli Notaio

- tutti i confratelli intervenuti sono regolarmente iscritti nel Sodalizio e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, sui quali gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; assemblea i cui quorum godono della semplificazione di cui all'art. 101 comma 2 D.lgs 11/7/2017.

Preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i capi posti all'ordine del giorno, stante la volontà degli associati di esaurire la discussione in unico contesto.

Pertanto, prendendo la parola, il Presidente illustra agli intervenuti gli argomenti posti all'ordine del giorno esponendo all'assemblea la necessità, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni) di adeguare lo statuto vigente alla menzionata normativa, come peraltro richiesto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con la circolare del 3 dicembre 2018 e successiva del 6 febbraio 2019.

Il Presidente, tenuto conto di quanto appena enunciato, informa l'assemblea circa la necessità di approvare il nuovo statuto, redatto dai Confratelli nel rispetto della normativa del Codice del Terzo Settore e del modello base fornito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Di tale statuto, rimasto depositato presso la sede dell'Ente, ai fini della conoscibilità, che si compone di numero 51 (cinquantuno) articoli, il Presidente da lettura ai presenti.

A questo punto, terminata l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e preso atto che le modifiche proposte sono conformi allo "statuto tipo", dichiara aperta la discussione sulle stesse.

Dopo attenta discussione, messo in votazione l'ordine del giorno l'assemblea, con il voto favorevole espresso verbalmente dell'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) Di approvare integralmente, in ogni suo articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

La preventiva autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ai sensi dell'art 46 dello statuto è stata resa nella circolare della medesima Confederazione Nazionale in data 6 febbraio 2019, sopra citata.

Le disposizioni dello Statuto approvato che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà

istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore

* * *

La parte dispensa me notato dalla lettura degli allegati. Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 e ss. del D.lgs 11/7/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini delle volture conseguenti alla modifica della denominazione il comparante dichiara che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili ma dei beni mobili registrati risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C" nel quale sono individualmente indicati.

Richiesto io notario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparante che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me notario alle ore diciannove e minuti dieci.

Consta di due fogli scritti in maggior parte con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte da mia mano sopra sei pagine per l'intero e sin qui della presente.

F.to Monacelli Giuseppe
F.to Eleonora Lucatelli Notario



Fraternita di Misericordia di Fossato di Vico

Sede legale ed operativa: via del Centro Sportivo n.13

06022 Fossato di Vico PG tel. 0759149410 3332655628

e-mail: info@misericordiafossato.org C.F. 92003320543

Iscri. Reg. Regionale Volontariato N° 398 del 23/06/99

Allegato "A"
all'atto n. 3795/2663

X DELEGA

DE

PER DELEGA

PER DELEGA

PER DELEGA

X DELEGA

PER DELEGA

PER DELEGA

PER DELEGA

X DELEGA

X DELEGA

X DELEGA

PER DELEGA

n	cognome	nome
1	AMATUCCI	MAURO
2	ANDERLINI	BEATRICE
3	BELLUCCI	ALVARO
4	BERARDUCCI	DANIELE
5	BIAGINI	CLAUDIO
6	BIANCONI	FRANCESCO
7	BRUNETTI	FABRIZIO
8	BURZACCA	DOMENICO
9	CHIAVINI	STEFANO
10	COLDAGELLI	LUCA
11	CORAZZI	GIORDANO
12	CRIPPA	LUCA
13	DEGLI INNOCENTI	TRISCHA
14	FANELLI	DAVIDE
15	FERRANTI	NICCOLO'
16	FERRETTI	LUIGI
17	GASPARRI	ALVARO
18	GROTTOLI	LORENZO
19	MARIANI	ALDO
20	MAZZETTI	GUIDO
21	MAZZETTI	FEDERICO
22	MENGHINI	RANIERO
23	MENGONI	ALBERTO
24	MERCURI	CRISTIANO
25	MICHELETTI	GIOVANNI
26	MONACELLI	GIUSEPPE
27	MONACELLI	IRENE
28	MONACELLI	AGNESE
29	MONACELLI	FERNANDO
30	MONACELLI	EDOARDO
31	PAMBIANCO	PIETRO
32	PAMBIANCO	SIMONE
33	RONDELLI	PAOLO
34	RONDONI	NICOLA
35	RONDONI	LEONARDO
36	SALCIARINI	SAMUELE
37	SATTA	GABRIELLA
38	STACCHIOTTI	DONATO
39	TEMPERELLI	CLAUDIO
40	TOGNOLONI	FEDERICA
41	URSO	DAMIANO

A2 BAZZOCCHI

GIACOMO

PER DELEGA

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 3795/2663

===== STATUTO DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

===== DI FOSSATO DI VICO ODV" =====

CAPO - I - FORMA GIURIDICA, PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ,
ATTIVITÀ, DESTINAZIONE PATRIMONIO, DIVIETO DISTRIBUZIONE
UTILI, BILANCIO =====

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA =====

E' costituita ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e
successive modifiche ed integrazioni, un'associazione, ente
del Terzo settore, denominata =====

= "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV". =

L'Associazione ha sede nel Comune di Fossato di Vico, via
del Centro Sportivo n. 13. =====

L'Associazione ha durata illimitata. =====

ARTICOLO 2 - ELEMENTI GIURIDICI =====

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV" è
costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo
settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo
settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. =====

La Misericordia / è secondo l'Ordinamento Canonico,
associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni
298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni
private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. =====

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo
Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione nel Registro Regionale delle ODV. =====

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale
Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del registro
medesimo, si intende soddisfatto dal Parte dell'Associazione
ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore,
attraverso la sua iscrizione nel Registro Regionale delle
ODV attualmente previsto dalla specifica normativa di
settore. =====

ARTICOLO 3 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ E ATTIVITÀ' =====

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV" è
una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante
affermazione della carità e della fraternità cristiana
attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia
spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle
comunità contribuendo alla formazione delle coscienze
secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica
Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello
spirito del Concilio Vaticano. =====

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e
del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e
spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle
pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed
internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico
potere nonché con le iniziative promosse dalla

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 3795/2663

===== STATUTO DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
===== DI FOSSATO DI VICO ODV" =====

CAPO - I - FORMA GIURIDICA, PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ,
ATTIVITÀ, DESTINAZIONE PATRIMONIO, DIVIETO DISTRIBUZIONE
UTILI, BILANCIO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e
successive modifiche ed integrazioni, un'associazione, ente
del Terzo settore, denominata

= "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV". =

L'Associazione ha sede nel Comune di Fossato di Vico, via
del Centro Sportivo n. 13.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - ELEMENTI GIURIDICI

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV" è
costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo
settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo
settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia /è secondo l'Ordinamento Canonico,
associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni
298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni
private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo
Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione nel Registro Regionale delle ODV.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale
Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del registro
medesimo, si intende soddisfatto dal Parte dell'Associazione
ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore,
attraverso la sua iscrizione nel Registro Regionale delle
ODV attualmente previsto dalla specifica normativa di
settore.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO ODV" è
una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante
affermazione della carità e della fraternità cristiana
attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia
spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle
comunità contribuendo alla formazione delle coscienze
secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica
Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello
spirito del Concilio Vaticano.

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e
del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e
spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle
pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed
internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico
potere nonché con le iniziative promosse dalla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e prevalente di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la promozione della donazione di sangue e organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed

iniziative di radio/video-diffusione;

- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
 - l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) iniziative di agricoltura sociale;
 - o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
 - p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
 - r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:
- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
 - b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
 - c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.
- L'associazione può esercitare a norma dell'art 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi

attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 5 - SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 7 - STEMMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

ARTICOLO 8 - VESTE

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 9 - ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa

della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 10 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ARTICOLO 11 - ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- L'associazione può trarre risorse economiche anche dalle

attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciati e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuovere ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 5 - SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Corretto".

ARTICOLO 7 - STEMMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

ARTICOLO 8 - VESTE

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 9 - ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Perma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa

della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 10 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ARTICOLO 11 - ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
 - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- L'associazione può trarre risorse economiche anche dalle

attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO, DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confaternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestare dai Confratelli sono gratuite.

ARTICOLO 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 14 - IL VOLONTARIATO

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria

ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che l'odio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confaternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confaternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confaternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 15 - I LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 16 - GRUPPI OPERATIVI

La Confaternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confaternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme", un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 17 - ISCRIZIONE E QUALIFICHE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera con le loro competenze e conoscenze.

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Con sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle ideali morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con motivazione espresso, il diniego.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 20.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporaneamente la partecipazione alla vita associativa.

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi ma che non sono ancora associati. L'aspirante ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno

diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirante, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostentore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

ARTICOLO 18 - REQUISITI DI ISCRIZIONE, INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

CAPO III

DISCIPLINA, DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

I confratelli hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali; i confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 17 - ISCRIZIONE E QUALIFICHE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera con le loro competenze e conoscenze.

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirante o, con motivazione espressa, il diniego.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 20.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquistati in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporaneamente la partecipazione alla vita associativa.

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi ma che non sono ancora associati. L'aspirante ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno

diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirante, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

ARTICOLO 18 - REQUISITI DI ISCRIZIONE, INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intransmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

CAPO III

DISCIPLINA, DIRITTI E DOVERI DEI CONFRADELLI

ARTICOLO 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONFRADELLI

I confratelli hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali; i confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione

richiesta e si impegna a non divulgarla;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'adebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Proibivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 21.

ARTICOLO 21 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per morte, recesso, decadenza o per esclusione. Si perde per recesso qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 oppure rimanga

moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 17, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Proibivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 22 - GLI ORGANI

Sono organi della Confraternita:

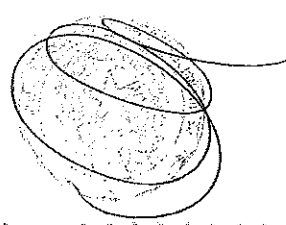
- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Proibivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.



Ciascun associato ha un voto.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Proibiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.

ARTICOLO 26 - QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

ARTICOLO 27 - QUORUM DELIBERATIVO
L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei

voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
 - b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Proibivirale ed il Collegio dei sindaci revisori;
 - d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Proibivirale;
 - f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 45;
 - g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
 - h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis, c.c.

IL MAGISTRATO

ARTICOLO 29 - ATTRIBUZIONI

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

Ciascun associato ha un voto.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Proibiviti o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.

ARTICOLO 26 - QUORUM COSTRUTTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

ARTICOLO 27 - QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei

voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Proibiviale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Proibiviale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 45;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis, c.c.

IL MAGISTRATO

ARTICOLO 29 - ATTRIBUZIONI

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automobili e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 34;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa

- che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
- ARTICOLO 30 - COMPOSIZIONE**
- Il Magistrato è composto da cinque a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.
- Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
- ARTICOLO 31 - ADUNANZE**
- Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle

Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proibiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

IL GOVERNATORE

ARTICOLO 32 - ATTRIBUZIONI

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
 - e) cura congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
 - g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ARTICOLO 33 - IL VICEGOVERNATORE

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvato,

indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 34 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 35 - L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 36 - GRATUITÀ E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifici la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROIBIVIRALE

ARTICOLO 37 - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Collegio Proibivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Proibivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio

Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proibiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

IL GOVERNATORE

ARTICOLO 32 - ATTRIBUZIONI

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
 - e) cura congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
 - g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

ARTICOLO 33 - IL VICEGOVERNATORE

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava,

indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 34 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 35 - L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 36 - GRADUATÀ E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifici la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROIBIVIRALE

ARTICOLO 37 - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Il Collegio Proibivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Proibivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio

Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita; b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dal Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accettata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 47 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 38 - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

La Confraternita elegge al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali del conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proibiviti.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio

dei Sindaci revisori nelle deliberare concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di revisione, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 39 - IL CORRETTORE

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

ARTICOLO 40 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri

del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probi-viri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegnerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

e) accetta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accetta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 41 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probi-viri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a $3/4$ (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risultaranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 42 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 43 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 30 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probi-viri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 44 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probi-viri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 3, 4 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 45 - REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del

del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 (quattordici) a 22 (ventidue) Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proibiviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegnerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

e) accetta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accetta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 41 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proibiviri, due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a 3/4 (tre quarti) degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 42 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 43 - GRATUITÀ DELLA CARICA ELETTIVA

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 30 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proibiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 44 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e del Collegio dei Proibiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 3, 4 e 6 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 45 - REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del

presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 46 - MANCANZA FUNZIONAMENTO DELLA CONFRATERNITA
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proibitori o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esposto inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

ARTICOLO 47 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA
Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ARTICOLO 48 - SCIoglimento DELLA CONFRATERNITA
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da

svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 46. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

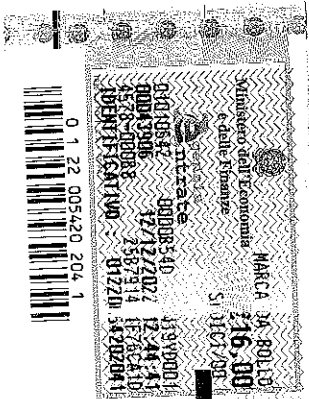
ARTICOLO 49 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
A seguito dello scioglimento, il patrimonio residuo della Confraternita, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, per mezzo di delibera assembleare ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

ARTICOLO 50 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordie è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordie.

ARTICOLO 51 - NORMA DI RINVIO
Per le materie non contemplate nel presente statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Copia conforme all'originale, in più (oggi)
 presentando l'originale firma ed ai suoi
 allegati, che rilascia ad esclusivo uso
 di **PAPA ED ESSENTE**
 Assigraio s.r.l. il **1/12/2002** **2020**

[Handwritten signature]



Fraternalita di Misericordia di Fossato di Vico
 Sede legale ed operativa: via del Centro Sportivo n.13
 06022 Fossato di Vico PG tel. 0759149410 3832655628
 e-mail: info@misericordiafossato.org C.F. 92003320543
 Iscr. Reg. Regionale Volontariato N° 398 del 25/06/99

Allegato
all'atto n. 3795/2003

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO
 Via Del Centro Sportivo n. 13
 06022 FOSSATO DI VICO PG
 C.F. 92003320543
 Iscrizione R.R. Vol. Regione Umbria n. 398 del 23/06/1999

Elenco automezzi dell'Associazione:

Ambulanza	Fiat Ducato	BY767XK
Panda 4x4	Fiat	AN598467
Doblo	Fiat	DT465EH
Scudo	Fiat	CV658AL
Multipia	Fiat	ES895AV
Expert	Peugeot	EY909LN
L200	Mitsubishi	FB185MP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]